



**Sommario**

---

LE NEWS DI OTTOBRE .....	2
LA DEDUZIONE FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI .....	3
AL VIA IL PRESTITO D'USO CON LA SABATINI.....	4
ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI FINO A 5.000,00 EURO PER CONTRIBUENTI CON REDDITO IMPONIBILE NON SUPERIORE A 30.000,00 EURO NEL 2019 - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E NOVITA' BOZZA DEL DL FISCALE .....	4
CREDITI D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI – COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE – MODIFICHE AL MODELLO E ALLA PROCEDURA TELEMATICA .....	7
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL “SOSTEGNI” - INDEBITA PERCEZIONE A SEGUITO DI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RESTITUZIONE SENZA SANZIONI.....	8
CORRISPETTIVI TELEMATICI - ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI - RINVIO AL 2022 .....	9
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – CHIARIMENTI (INTERPELLI AGENZIA ENTRATE 17.9.2021, N. 602, 603 E 604).....	9
REVERSE CHARGE PER CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA.....	10
AL VIA LE ISTANZE DEL CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI FINO A 15 MILIONI.....	11
LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE .....	12
PRINCIPALI SCADENZE DAL 2 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2021.....	13

LE NEWS DI OTTOBRE**BONUS IDRICO**

È stato firmato lo scorso 27 settembre 2021 il DM attuativo del bonus idrico (finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse e a ridurre gli sprechi di acqua) il quale individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l'ammissione al beneficio.

A tal fine, i soggetti beneficiari devono presentare istanza registrandosi su una Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione ecologica, previa autenticazione accertata attraverso Spid o carta d'identità elettronica (il decreto non reca, però, indicazioni su quando sarà operativa la piattaforma per fare la domanda). All'istanza va allegata la copia della fattura o della documentazione commerciale.

Il bonus può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per interventi di efficientamento idrico ed è riconosciuto, nel limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute nel 2021.

Il bonus sarà emesso secondo l'ordine di arrivo delle istanze fino a esaurimento della dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

**(comunicato stampa Ministero della transizione ecologica, 7 ottobre 2021)**

**PUBBLICATO IL DECRETO SULLA CRISI DI IMPRESA**

Il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio sito *internet*, il Decreto 28 settembre 2021 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal D.L. 118/2021.

**(sito Ministero della giustizia, pubblicazione del 28 settembre 2021)**

**DISMISSIONE DEI PIN INPS**

Slitta a data da destinarsi l'obbligo di utilizzare Spid, Cie e Cns, invece che il Pin Inps per i servizi *online* dell'Istituto previdenziale da parte degli operatori professionali ovvero imprese, intermediari e professionisti.

**(decreto infrastrutture n. 121/2021)**

**NOVITÀ IN ACCESSO PER ENEA**

Con avvisi n.1 e n.2 dello scorso 1° settembre 2021, l'Enea informa che sono operative le nuove procedure di accesso con Spid ai Portali super ecobonus 110%, ecobonus e bonus casa.

**(Enea avviso 1 e 2, 1° settembre 2021)**

**CLICK DAY ISI INAIL 2020**

Il *click day* per il bando Inail 2019-2020 emanato lo scorso novembre 2020 è stato fissato per l'11 novembre prossimo. L'invio potrà essere fatto da un solo soggetto.

L'avviso Inail prevede i seguenti *step*:

- dal 14 ottobre al 9 novembre accesso allo sportello e registrazione;
- 11 novembre invio della domanda;
- entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico avverrà la pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori, sulla base dei quali Inail assegnerà i 211 milioni a disposizione.

**(D.L. 118/2020)**

**IN ARRIVO LA BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

Con comunicato del 29 settembre è stata resa nota la firma del decreto ministeriale che disciplina la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi. L'introduzione della banca dati, adottata in pieno accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, renderà noti ed omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale.

**(comunicato stampa Ministero del turismo, 29 settembre 2021)**

**CREDITO DI IMPOSTA DA SUPER ACE**

È stato pubblicato lo scorso 17 settembre il provvedimento che approva la comunicazione telematica per fruire del credito d'imposta da super Ace. L'invio della Comunicazione Ace potrà essere effettuato a partire dal prossimo 20 novembre.

**(comunicato stampa Agenzia delle entrate, 17 settembre 2021)**

**NOVITÀ DELEGA SPID**

Con il messaggio 1° ottobre 2021, n. 3305, l'Inps comunica che è possibile registrare o revocare direttamente online la delega a una persona di fiducia, accedendo all'area riservata MyINPS, sezione "Deleghe identità digitali", tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns (c.d. "Delega Spid su Spid"). La delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni, entro i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello Inps.

**(Messaggio Inps n. 3305/2021)**

**MODIFICHE AL SISTEMA TS**

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 249936 dello scorso 1° ottobre l'Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati sanitari e ha individuato nuove professioni obbligate alla trasmissione, quali: i tecnici sanitari dei laboratori biomedici, i tecnici audiometristi, i tecnico audioprotesisti, i tecnici ortopedici, i dietisti, i tecnici di neurofisiopatologia, i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, gli igienisti dentali, i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi, gli ortottisti e gli assistenti di oftalmologia, i terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, i tecnici della riabilitazione psichiatrica, i terapisti occupazionali, gli educatori professionali, i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

**(provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 249936/2021)**

**LA DEDUZIONE FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI**

L'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del Decreto Legge n. 104/2020 ha introdotto, per l'esercizio 2020, la possibilità di sospendere le quote di ammortamento annuali del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Ai fini della determinazione delle imposte, il medesimo articolo ha previsto la deduzione delle quote di ammortamento sospese a prescindere dall'imputazione a conto economico.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 607 del 17.09.2021 ha affermato che le imprese che hanno beneficiato della sospensione degli ammortamenti hanno potuto legittimamente sospendere anche la relativa deduzione, evitando il disallineamento fiscale del valore dei beni ammortizzabili. La possibilità di dedurre le quote di ammortamento sospese prevista dal D.L. 104/2020, deve considerarsi dunque una facoltà e non un obbligo.



*AL VIA IL PRESTITO D'USO CON LA SABATINI*

Nulla osta alla cessione in comodato d'uso dei beni strumentali per i quali si è ottenuta l'agevolazione della "Nuova Sabatini", sempre che essa sia formalizzata in un contratto ai fini di una sua valutazione.

La possibilità di cessione rappresenta sostanzialmente la conferma di quanto già previsto dalla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, con la differenza che per poterne beneficiare sarà necessario trasmettere la documentazione al ministero per la sua valutazione.

A tal fine la cessione dovrà essere formalizzata in un contratto redatto tra le parti e conservato dalla società beneficiaria della agevolazione Sabatini.

L'accordo dovrà contenere informazioni riguardanti:

- sede operativa dell'impresa richiedente;
- ubicazione dell'unità produttiva nella quale verranno utilizzate le attrezzature cedute;
- finalità produttiva coerenti con quelle dell'impresa beneficiaria;
- durata della cessione;
- impegno dell'azienda a non distrarre le attrezzature dall'uso produttivo nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;
- irrevocabilità del prestito d'uso per i suddetti 3 anni.

N.B Le attrezzature cedute in prestito d'uso dovranno essere contabilizzate come tali nell'attivo dello stato patrimoniale (alla sezione BII3) della società beneficiaria dell'agevolazione.

Definito il contratto tra le parti questo dovrà essere inviato al Ministero.

Si ricorda infine che i beni dati in comodato devono avere autonomia funzionale, in quanto la misura non finanzia componenti o parti di macchinari e il bene dovrà essere correlato all'attività produttiva svolta dall'azienda.

*ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI FINO A 5.000,00 EURO PER CONTRIBUENTI CON REDDITO  
IMPONIBILE NON SUPERIORE A 30.000,00 EURO NEL 2019 - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E  
NOVITA' BOZZA DEL DL FISCALE*

Con la circolare n. 11 dello scorso 22 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina di cui all'art. 4 co. 4 - 9 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Decreto Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, e del DM 14.7.2021, che prevede l'annullamento automatico (c.d. "stralcio") dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione:

- nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010;
- di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale (e.g. imposta, contributo o altra entrata), interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro.

Di seguito si riepilogano i chiarimenti di maggior rilievo forniti dall'Agenzia delle Entrate con la suddetta Circolare.



### Affidamento del carico

L'Agenzia delle Entrate conferma che, poiché la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, ovviamente antecedente, di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione.

### Ruoli annullabili

Ogni ruolo rientra nell'annullamento, a prescindere dalla sua natura e dall'ente creditore che lo ha formato, sia questo pubblico o privato, salve le esclusioni previste dalla norma (es. dazi doganali e all'IVA all'importazione, somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato).

### Ruoli rientranti in precedenti definizioni agevolate

Per espressa previsione normativa, sono compresi nell'annullamento automatico i ruoli oggetto:

- della c.d. "rottamazione-ter", ai sensi dell'art. 3 del DL 119/2018;
- del c.d. "saldo e stralcio" degli omessi versamenti, di cui all'art. 1 co. 184 - 198 della L. 145/2018.

Si segnala che sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio per verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di stralcio. Se dal controllo del piano di pagamento, effettuato attraverso il suddetto servizio, emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall'annullamento e se, nel periodo d'imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro, è altresì possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

### Determinazione del limite di 5.000,00 euro

Per verificare il limite di 5.000,00 euro occorre considerare il singolo carico iscritto a ruolo e non il valore globale della cartella di pagamento, che può portare a riscossione diversi ruoli.

Inoltre, poiché bisogna considerare il debito "residuo" al 23.3.2021, rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000,00 euro, ma che alla predetta data risultino non superare la soglia dei 5.000,00 euro, ad esempio a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate.

Risultano comunque esclusi dal computo del limite gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

### Determinazione del requisito reddituale

I debiti che possono essere oggetto di annullamento automatico devono riferirsi a soggetti che hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro nel:

- periodo d'imposta 2019, se si tratta di persone fisiche;
- periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il suddetto requisito reddituale viene verificato dall'Agenzia delle Entrate, considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle Certificazioni Uniche, relative all'anno 2019, presenti nella banca dati dell'Agenzia alla data del 14.7.2021.

Gli esiti del controllo sono comunicati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.



### Nozione di “reddito imponibile”

In relazione alla nozione di “reddito imponibile”, viene chiarito che:

- si considera il reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e degli altri oneri deducibili;
- occorre però sommare i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e all'imposta sostitutiva del regime forfetario ex L. 190/2014, in quanto specifiche disposizioni li considerano rilevanti per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali;
- non deve, invece, essere sommato l'importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all'ACE;
- in caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato;
- in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Viene inoltre chiarito che i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche, sia con riferimento ai redditi di lavoro dipendente che di lavoro autonomo, rilevano solo in assenza di un modello dichiarativo valido.

### Obbligati solidali

In caso di obbligati solidali, per beneficiare dell'annullamento del ruolo è necessario che il requisito reddituale sussista in capo a tutti i soggetti tenuti al pagamento del debito; pertanto, quand'anche uno solo dei coobbligati non possieda il requisito reddituale, l'annullamento non opera, in quanto l'obbligazione e quindi il carico deve ritenersi unitario.

### Annullamento automatico dei debiti

Il 31.10.2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone, in automatico, l'annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate.

L'Agente della Riscossione non invia alcuna comunicazione al contribuente in relazione all'esito della procedura, il quale può tuttavia verificare l'intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria con le previste modalità.

### Novità della bozza di DL fiscale

Il DL approvato lo scorso 15.10.2021 dal Consiglio dei Ministri prevede la proroga dei termini disposti dall'art. 68 co. 3 del DL 18/2020 per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli prevista dall'art. 3 del DL 119/2018 e del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti disciplinato con l'art. 1 co. 184 e ss. della L. 145/2018, prevedendo che tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021, che erano già oggetto di proroga ad opera del DL 73/2021, potranno essere pagate in unica soluzione entro il 30.11.2021.

I contribuenti che abbiano optato per il pagamento rateale potranno pagare le rate in questione dopo il 31.10.2021 data che, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 3 del DM 14.7.2021, coincide con il termine in cui si perfeziona l'annullamento automatico dei ruoli, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4 co. 4 - 9 del DL 22.3.2021 n. 41

La proroga dei termini per il pagamento delle rate previsto con il nuovo DL permetterà ai contribuenti di pagare le rate relative alle precedenti definizioni dei ruoli escludendo i ruoli effettivamente annullati, senza correre il rischio di



pagare importi maggiori (che non verrebbero rimborsati per effetto dell'art. 4 co. 5 del DL 41/2021) o inferiori (che impedirebbero il perfezionarsi della rottamazione) a quelli effettivamente dovuti.

**CREDITI D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI – COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE – MODIFICHE AL MODELLO E ALLA PROCEDURA TELEMATICA**

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07/09/2021 n. 228685, sono state apportate delle modifiche al modello e alle relative istruzioni per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta per le locazioni:

- **è in uso un nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta per le locazioni** che consente di cedere crediti d'imposta derivanti da contratti soggetti a registrazione in caso d'uso, senza indicare pertanto gli estremi di registrazione;
- **è stata adeguata la procedura web di comunicazione delle cessioni dei crediti d'imposta delle locazioni**, per tenere conto dell'estensione dell'agevolazione operata dal DL 73/2021 – DL "Sostegni-bis".

**Utilizzo del credito d'imposta locazioni**

Il credito d'imposta per le locazioni può essere utilizzato:

1. in compensazione nel modello F24 presentandolo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'avvenuto pagamento del canone;
2. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
3. mediante cessione, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso.

**Cessione del credito d'imposta – comunicazione**

Ai fini dell'efficacia della cessione del credito d'imposta, è necessario che il cedente comunichi la cessione medesima all'Agenzia delle Entrate tra il 13/7/2020 e il 31/12/2021 mediante l'apposito modello.

Il cessionario potrà utilizzare il credito d'imposta in compensazione tramite il modello F24 – codice tributo 6931 – dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione della cessione medesima comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate.

**Contratti soggetti a registrazione in caso d'uso**

Con l'ultimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7/9/2021 n. 228685, il modello per comunicare la cessione del credito d'imposta per le locazioni è stato modificato, inserendo, nel quadro "Tipologia di credito ceduto", punto n.2, all'interno dell'elenco dei contratti ammessi al beneficio, la voce: "F – Atto o contratto da registrare in caso d'uso".

Nella fattispecie, si tratta ad esempio di:

- Contratti di locazione stipulati per scrittura privata non autenticata, di durata non superiore a 30 giorni;
- Contratti di leasing stipulati per scrittura privata non autenticata (articolo 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86);
- Contratti di servizi a prestazione complesse stipulati per scrittura non autenticata e contenuti solo disposizioni soggette ad IVA.

Per le tipologie sopra elencate, nel modello di comunicazione della cessione del credito d'imposta, non sarà necessario inserire gli estremi di registrazione.



### Adeguamento al dl "sostegni-bis" del software di comunicazione

A seguito del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 228685 del 07/09/2021 è stata adeguata anche la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti d'imposta per le locazioni, per tenere conto dell'estensione dell'agevolazione operata dall'articolo 4 del DL 73/2021.

### Estensione del credito al 2021

Per effetto del DL "Sostegni-bis", il credito d'imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo è stato:

- prorogato per altre 3 mensilità, ovvero fino al 31/7/2021, per quei soggetti a cui già spettava fino al 30/04/2021 (imprese turistico-ricettive, agenzia di viaggio e *tour operator*);
- ulteriormente esteso per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore dei soggetti esercitanti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrate in vigore del DL 73/2021, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Con l'adeguamento del software di comunicazione, è diventata pertanto possibile la cessione dei crediti 2021 anche per le mensilità introdotte dal DL "Sostegni-bis".

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL "SOSTEGNI" - INDEBITA PERCEZIONE A SEGUITO DI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RESTITUZIONE SENZA SANZIONI

Con le **risposte a interpello 8.9.2021 n. 581 e 20.9.2021 n. 617**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **non è necessario versare alcuna sanzione in caso di restituzione del contributo a fondo perduto**, di cui all'art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), indebitamente percepito a seguito di chiarimenti intervenuti **solo successivamente alla percezione dello stesso**.

In particolare, nel presupposto che l'errore commesso, da cui è conseguita l'erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di un'impresa individuale), considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi con la circ. 14.5.2021 n. 5 solo a percezione del contributo già avvenuta, secondo l'Agenzia delle Entrate è possibile restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.

Con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel commentare i casi di errata percezione del contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in cui non si applicano le sanzioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, *"... in applicazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «**Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria**» non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi (...). In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020"*.



### CORRISPETTIVI TELEMATICI - ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI - RINVIO AL 2022

Con il provvedimento n. 228725 del 7 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha rinviato dall'1.10.2021 all'1.1.2022 l'introduzione dell'obbligo di utilizzo in via esclusiva del nuovo tracciato per l'invio telematico dei dati dei corrispettivi, concedendo agli esercenti tre mesi aggiuntivi per adeguare i registratori telematici.

Il nuovo tracciato, le cui specifiche sono riportate nell'allegato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0", consente ai soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 una gestione più puntuale di alcuni tipi di operazioni (es. resi, annulli, prestazioni di servizi con corrispettivo non riscosso).

Attualmente, esso è utilizzabile in via facoltativa, in alternativa alla precedente versione (6.0), ma in base a quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016 il suo utilizzo doveva diventare obbligatorio a partire dall'1.10.2021.

Con il provvedimento del 7.9.2021, invece, l'Agenzia delle Entrate ha posticipato l'introduzione dell'obbligo all'1.1.2022, tenendo conto delle difficoltà conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Fino al 31.12.2021, dunque, sarà ancora utilizzabile la precedente versione del tracciato (6.0).

### Conformità dei modelli

Correlativamente, sono stati rinviati dal 30.9.2021 al 31.12.2021 i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche dei modelli già approvati dall'Agenzia delle Entrate (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016).

### CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – CHIARIMENTI (INTERPELLI AGENZIA ENTRATE 17.9.2021, N. 602, 603 E 604)

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato alcune questioni relative all'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. In particolare soffermandosi sulla **decorrenza dell'utilizzo del credito di imposta** l'Agenzia ha esaminato il caso in cui l'interconnessione di un bene "4.0" sia avvenuta nel 2020, come regolarmente attestata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante datata 31.12.2020, mentre la perizia del tecnico abilitato (prodotta dalla società per mero scrupolo, in quanto non necessaria trattandosi di beni con costo inferiore a 300.000,00 euro) sia stata giurata e consegnata alla società soltanto nelle prime settimane del mese di gennaio 2021. **L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno 2020.**

Inoltre l'Agenzia per determinare un **coordinamento sul piano temporale** delle due discipline agevolative di cui alla L. 160/2019 (Finanziaria 2020) e alla L. 178/2020 (Finanziaria 2021) sugli **investimenti effettuati dal 16.11 al 31.12.2020 (o 30.6.2021** a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) per i quali si è generata una "sovrapposizione" delle discipline di riferimento, ha chiarito che al fine di capire quale norma debba essere applicata (Finanziaria 2020 o Finanziaria 2021) va data rilevanza ai seguenti aspetti:

- **data di accettazione dell'ordine e di pagamento degli acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione, **anteriore o successiva al 15.11.2020**;
- **data di consegna / messa in funzione / avvenuta interconnessione** dei beni oggetto dell'investimento.

Così, ad esempio:

- per un investimento con ordine vincolante firmato il 21.10.2020 e acconti versati al 15.11.2020 di importo inferiore al 20% del valore dell'investimento, va applicata la disciplina prevista dalla Finanziaria 2021;



- per un investimento con ordine vincolante firmato il 18.11.2020, pagamenti degli acconti al 15.11.2020 di importo superiore al 20% del valore dell'investimento e avvenuta interconnessione e messa in funzione il 22.12.2020, risultante da perizia tecnica giurata il 23.12.2020, va applicata la disciplina prevista dalla Finanziaria 2020.

L'Agenzia ha inoltre precisato che assume rilevanza la data (22.12.2020) di avvenuta interconnessione e messa in funzione del macchinario risultante dall'apposita perizia tecnica, a prescindere dal fatto che successivamente, per un difetto di verniciatura, il bene sia stato rispedito al fornitore in c/riparazione e da questi riconsegnato definitivamente il 5.2.2021.

Infine l'Agenzia ha chiarito che il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

#### **REVERSE CHARGE PER CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**

Come noto, al fine di contrastare l'evasione IVA in settori risultati particolarmente "a rischio", il Legislatore ha previsto l'applicazione del meccanismo del reverse charge anche alle cessioni / prestazioni interne aventi ad oggetto operazioni nei predetti settori. In particolare, le specifiche fattispecie interessate sono contenute nell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 che alla lett. c) dispone che il reverse charge va applicato anche: "alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale".

Rispondendo ad un interpello presentato da una società di commercio all'ingrosso con codice attività 46.51.00 "Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software", operante pertanto nella fase distributiva che precede l'attività di commercio al dettaglio, con la recente Risposta 1.10.2021, n. 643 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'applicabilità del reverse charge ai sensi del citato art. 17 al ricorrere delle seguenti fattispecie:

- cessione di tablet PC / laptop / console da gioco ad un rivenditore (soggetto IVA) che all'atto dell'acquisto comunica che il bene acquistato non sarà destinato alla rivendita ma utilizzato come bene strumentale proprio;
- cessione, oltre che dei beni in esame (con applicazione del reverse charge), di beni ad essi connessi / accessori quali, ad esempio, cavi, adattatori, monitor e port replicator;
- cessione dei beni in esame in Italia ad un soggetto IVA non residente / senza stabile organizzazione in Italia.

#### **Irrilevanza della destinazione dei beni da parte dell'acquirente**

Con riferimento alla prima fattispecie sopra illustrata l'Agenzia precisa che, anche nel caso in cui un rivenditore dei beni in esame acquisti gli stessi da un fornitore (grossista) per utilizzarli direttamente come propri beni strumentali va applicato il reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.

N.B. Più in generale, va considerato che il cedente che opera come "venditore non al dettaglio" è tenuto ad emettere fattura senza IVA per applicazione del reverse charge di cui alla citata lett. c) a prescindere dall'utilizzo dei beni da parte dell'acquirente soggetto IVA.

Nella Risposta n. 643 in esame, l'Agenzia giunge a tale conclusione considerando che:

- dal punto di vista soggettivo, va data rilevanza al fatto che il cedente è un "venditore non al dettaglio" che effettua cessioni a favore di acquirenti soggetti IVA;



- in capo al cedente "non venditore al dettaglio" non è previsto alcun obbligo di verifica in merito alla destinazione (rivendita o meno) che l'acquirente intende attribuire ai beni acquistati. Sul punto, l'Agenzia richiama la Risoluzione 31.3.2011, n. 36/E nella quale la stessa Agenzia aveva specificato che: "non sussiste l'obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo IVA";
- la normativa di riferimento non prevede eccezioni o la disapplicazione del reverse charge a seguito di richiesta dell'acquirente o in base all'utilizzo del bene oggetto della cessione.

#### Cessione di componenti ed accessori

Con riferimento agli acquisti aventi ad oggetto sia i beni in esame (con applicazione del reverse charge) che altri beni ad essi connessi / accessori, l'Agenzia rammenta che, nella citata Risoluzione n. 36/E, a commento del reverse charge di cui alla lett. b) del comma 6 in esame, è specificato che l'inversione contabile "non torna applicabile alle cessioni dei componenti accessori dei «telefoni cellulari»". Analogamente, con riferimento al reverse charge di cui alla lett. c) in esame, l'Agenzia precisa che l'inversione contabile va applicata esclusivamente ai beni puntualmente individuati dalla norma. Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie in cui il soggetto interessato è un rivenditore all'ingrosso, l'Agenzia precisa altresì che: con particolare riferimento alla fase di commercializzazione in cui opera ... si ritiene, poi, che non ricorrano i principi propri dell'accessorietà, così come declinata ai sensi dell'articolo 12, [DPR n. 633/72]". Conseguentemente, le operazioni aventi ad oggetto "altri" beni, quali monitor, adattatori e cavi di rete non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 17, comma 6 in esame e pertanto vanno fatturate con ordinaria applicazione dell'IVA. Al fine in esame risulta irrilevante che i beni espressamente soggetti a reverse charge e gli "altri" beni siano ceduti / acquistati con uno o più ordini e con una o più spedizioni.

#### Acquirente (soggetto iva) non residente in italia

L'applicazione del reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 prevede l'assolvimento dell'imposta da parte dell'acquirente anche quando quest'ultimo è un soggetto IVA non residente in Italia ovvero senza stabile organizzazione in Italia. In tal caso, per poter assolvere l'IVA dovuta per l'operazione effettuata in Italia, il soggetto estero è tenuto ad identificarsi direttamente in Italia ovvero a nominare un rappresentante fiscale. Ciò comporta che anche quando l'acquirente è un soggetto estero, il cedente italiano è tenuto ad emettere una fattura senza IVA per applicazione del reverse charge ai sensi del citato comma 6.

#### *AL VIA LE ISTANZE DEL CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI FINO A 15 MILIONI*

Dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021 è possibile presentare le istanze per accedere al contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro. Con il provvedimento n. 268440, datato 13 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha definito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 30-bis del DL 73/2021 convertito, approvando altresì il modello, le relative istruzioni e il software di compilazione.

La citata disposizione ha esteso l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall'art. 1 del DL 41/2021 (DL "Sostegni") e dai commi da 5 a 13 dell'art. 1 del DL 73/2021 (contributo alternativo o attività stagionali del DL "Sostegni-bis"), ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti "solari"). In estrema sintesi, i suddetti soggetti, a seconda dei requisiti posseduti, possono richiedere:



- il solo contributo Sostegni; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del contributo Sostegni e del contributo Sostegni-bis automatico;
- il solo contributo Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo Sostegni-bis attività stagionali;
- entrambi i contributi Sostegni e Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico.

Per la richiesta del contributo "Sostegni" è necessario un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno 2019 (o anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019), mentre per la richiesta del contributo "Sostegni-bis alternativo" occorre un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

Non possono accedere ai contributi i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi DL, gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR).

Nell'istanza sono infatti previste due distinte sezioni dedicate, rispettivamente, ai requisiti per chi intende usufruire dei contributi di cui alla lettera a) del comma 30-bis del DL 73/2021 e ai requisiti per chi intende usufruire del contributo di cui alle lettere b) o c) del citato comma 30-bis.

L'istanza deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021, utilizzando l'apposito modello approvato. La trasmissione dei dati dell'istanza avviene mediante l'applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle Entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel modello.

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

L'istanza contiene anche le dichiarazioni relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato. Nel caso in cui con i contributi in esame risultassero superati tali limiti, nell'istanza va indicato l'importo dei contributi richiesti rideterminati ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea.

Nell'istanza il richiedente deve inoltre indicare, alternativamente, se l'importo complessivo dei contributi a fondo perduto spettanti (contributo "Sostegni", "Sostegni-bis automatico" e/o "Sostegni-bis attività stagionali") venga erogato tramite accredito su conto corrente o intenda optare per il riconoscimento del medesimo importo complessivo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

### LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Ai fini della conservazione sostitutiva, si ricorda che nel momento in cui si decide di aderire al servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, a partire da quel giorno e fino a scadenza del servizio di conservazione (la cui durata è di tre anni, rinnovabili solo mediante espressione di nuova adesione), tutti i documenti che transitano dal Sistema di Interscambio vengono automaticamente portati in conservazione.

La circostanza che il contribuente abbia aderito o meno, ed in caso affermativo a partire da quale data, è visualizzabile in piattaforma "Fatture e Corrispettivi", nella home page dell'area riservata di ciascun contribuente.



È possibile sottoscrivere un nuovo accordo di servizio per la conservazione che dà la possibilità di indicare una data, antecedente alla data di sottoscrizione dello stesso, a partire dalla quale le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio, saranno portate in conservazione. Pertanto, con il nuovo accordo verranno conservate automaticamente sia le fatture emesse e ricevute tramite il Sdi nel periodo che va dalla data retroattiva indicata alla nuova data di adesione.

L'accordo di servizio stipulato con l'Agenzia delle Entrate prevede che la conservazione abbia durata 15 anni, e che i files inviati in conservazione vengano mantenuti per tale periodo anche in caso di decadenza o recesso dal servizio (salvo che il contribuente non ne richieda espressamente il rilascio).

Si invita pertanto a verificare l'adesione al servizio di conservazione sostitutiva in essere con l'Agenzia delle Entrate o con il proprio software, nonché di intraprendere eventualmente la sottoscrizione del nuovo accordo con l'Agenzia delle Entrate, anche retroattivo, a seconda della propria necessità.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 2 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2021

SCADENZE FISSE	
2 novembre	<p><b>Modello 770</b> Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello 770/2021.</p> <p><b>Modello IVA TR</b> Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre.</p> <p><b>Esterometro</b> Ultimo giorno per l'invio telematico della comunicazione relativa al terzo trimestre dei dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti UE/extra UE per le operazioni non documentate da fattura elettronica.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p> <p><b>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio</b> Per i soggetti in regola con i versamenti delle rate, ultimo giorno utile per il versamento della rata la cui scadenza originaria era fissata al 30 novembre 2020.</p>
4 novembre	<p><b>Credito di imposta per sanificazione ambienti di lavoro</b> Ultimo giorno per la trasmissione telematica delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto relative alla sanificazione degli ambienti, alla somministrazione di tamponi, all'acquisto</p>



	di dispositivi e all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, per la fruizione del credito di imposta introdotto dall'articolo 32, D.L. 73/2021.
<b>15 novembre</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>